

COMUNE DI RIVIGNANO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO
DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA UDINE A
RIVIGNANO

- Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 22/09/1994

- *Individuato quale Regolamento da applicarsi al Comune di Rivignano Teor, come da Deliberazione di Consiglio Comunale di Rivignano n. 50 del 20/12/2013 e Deliberazione di Consiglio Comunale di Teor n. 42 del 19/12/2013*

Art. 1

L'impianto sportivo di calcio è di proprietà del Comune di Rivignano.

La Direzione dello stesso spetta all'Amministrazione Comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere la gestione dell'impianto a Società Sportive o Gruppi Sportivi, mediante apposite convenzioni.

Art. 2

L'impianto sportivo di calcio è destinato all'uso di tutti gli Enti, sodalizi, gruppi sportivi, gruppi atletici, sia civili che scolastici della collettività.

L'impianto verrà concesso in ordine di precedenza alle Scuole, alle Società e ai Gruppi Sportivi richiedenti ed ai singoli privati, in base alla rilevanza sociale dei programmi di avvio dei giovani allo sport e delle manifestazioni organizzate.

Le domande di concessione saltuaria dovranno specificare l'uso ed essere presentate al Sindaco 10 (dieci) giorni prima della data o delle date da destinarsi alla manifestazione. Per l'utilizzo annuale, o per più mesi, la domanda deve essere presentata dal 1° al 15 settembre di ogni anno.

Art. 3

L'impianto sarà concesso gratuitamente per manifestazioni aventi carattere scolastico e di pubblica beneficenza.

Art. 4

Tutti gli Enti citati all'art. 2 si assicureranno che i propri atleti in tenuta regolamentare, in gara ed in allenamento, siano sempre accompagnati da un dirigente responsabile al quale sia demandata la mansione di assicurare il buon comportamento civile e sportivo degli atleti stessi, di prendere responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi in uso, di far rispettare l'orario secondo il quale gli Enti hanno avuto in uso l'impianto.

Le responsabilità morali e materiali limitatamente alla manifestazione autorizzata saranno sempre attribuite all'Ente organizzatore.

Il Comune non risponde in alcun modo del danno che possa derivare a persone e cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere del campo sportivo. In caso di manifestazioni pubbliche e/o agonistiche gli utilizzatori dell'impianto devono avere un'adeguata assicurazione contro gli infortuni.

Art. 5

Gli Enti organizzatori hanno pure l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti con particolare riguardo a quelli in materia di pubblici spettacoli.

Art.6

Gli Enti organizzatori si assumeranno qualsiasi spesa per tasse ed altro inerenti alla organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni.

Art. 7

Considerata la funzione sociale dell'impianto, la custodia e la manutenzione dello stesso e dei relativi impianti sono gestiti dal Comune di Rivignano, nel caso in cui l'impianto non venisse affidato ad altro Ente o Società Sportiva.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'impianto sportivo potrà essere dato in gestione ad una Società sportiva locale con la quale verrà stipulata apposita convenzione per la regolarizzazione di rapporti ed oneri.

Art. 8

Le concessioni di cui all'articolo precedente, aventi carattere continuativo verranno rilasciate alle Società sportive limitatamente allo svolgimento dell'attività sportiva:

1. per la partecipazione alle manifestazioni agonistiche regolarmente omologate dai competenti Organi Federali;
2. per la preparazione e l'allenamento degli atleti appartenenti alla Società medesima.

Art. 9

Nel caso in cui l'impianto fosse concesso alle locali Società Sportive a carattere continuativo, compatibilmente con l'attività sportiva in corso, l'impianto e le relative strutture potranno essere concessi anche agli Enti di cui all'art. 2, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, con esclusione delle manifestazioni organizzate da Partiti Politici.

Art. 10

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare a suo insindacabile giudizio le manifestazioni organizzate, fatta eccezione per quelle regolarmente iscritte nei calendari annuali di campionati sportivi.

Nessuna rivalsa potrà essere esercitata nei confronti dell'Amministrazione Comunale in caso di sospensione delle manifestazioni a causa di guasti degli impianti.

Art. 11

In base all'art. 7 - II° comma - qualora l'impianto fosse concesso a Società Sportive, saranno di esclusiva competenza del concessionario tutte le spese relative all'uso e all'ordinaria manutenzione degli impianti, incluse spese relative alla custodia degli impianti, alla pulizia, alla manutenzione ordinaria degli spogliatoi e al rifacimento annuale del tappeto erboso ove necessita.

Il concessionario e/o le Società che utilizzano l'impianto dovranno inoltre sostenere tutte le spese conseguenti a guasti, sostituzioni di attrezzature e riparazioni degli impianti dovuti a incuria, trascuratezza o dolo, anche se causati da squadre ospiti o dal comportamento del pubblico.

Art. 12

Oneri a carico del concedente

Rimangono a carico dell'Ente concedente tutte le spese relative alla straordinaria manutenzione degli impianti e delle strutture annessi all'impianto e le spese relative al consumo di energia elettrica, riscaldamento spogliatoi ed acqua.

Art. 13

La concessione dell'impianto alle Società Sportive richiedenti, in relazione all'attività sociale ed educativa svolta nei confronti dei minori comporta il pagamento di una contribuzione in percentuale alle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'impianto.

Le concessioni temporanee sono soggette al pagamento di una quota a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'illuminazione elettrica, riscaldamento spogliatoi ed acqua.

La quota di cui sopra verrà annualmente stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 14

Sarà di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale impartire direttive per la dislocazione della pubblicità effettuata all'interno dell'impianto.

Nel caso di concessione dell'impianto a Società Sportive, gli introiti dovranno obbligatoriamente essere destinati per la custodia e la manutenzione dell'impianto stesso.

Art. 15

Il presente Regolamento potrà essere modificato ed integrato in base alle esigenze con apposito atto deliberativo.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Art. 16

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dopo l'avvenuta approvazione della delibera da parte del C.R.T.C. di Udine.